



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. FALLIMENTARE

(Sovraindebitamento n. 12 / 2020 A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

visto il ricorso *ex art.* 6 l. 3/2012 proposto da Furfaro Domenico in data 14.5.2020;

vista la documentazione allegata;

vista la relazione sulla fattibilità del piano redatta - nella qualità di esercente, per la presente procedura, la funzione di Organismo di Composizione della Crisi – dall'Avv. Roberta Calvi ;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- la proposta prevede la dilazione del pagamento del creditore prelatizio oltre il termine di un anno dall'omologazione attribuendogli il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardato adempimento;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di cui all'art. 10 l. 3/2012 sussistendo le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge;

p.q.m.

fissa l'udienza del 25.9.2020 h 13:15 onerando il debitore di depositare in udienza lo storico aggiornato relativo all'andamento della procedura esecutiva pendente;

dispone la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, l. 3/12, ai creditori, presso la residenza o la sede legale - autorizzando a tale fine l'utilizzo di telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata - della proposta, dei suoi allegati e del presente decreto, contenente l'avvertimento che potranno far pervenire all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;



dispone che, qualora siano pendenti procedure esecutive nei confronti del debitore, la comunicazione di cui al precedente paragrafo sia effettuata, a cura dell'organismo, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dei procuratori di tutti i creditori costituiti nelle suddette procedure;

dispone che, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, l'O.C.C. depositi nel fascicolo telematico la prova dell'avvenuto perfezionamento delle suddette comunicazioni ai creditori e delle manifestazioni di voto da questi pervenute;

dispone che della proposta e del decreto si curi l'inserimento sul sito web del Tribunale;

ordina - ove prevista in piano la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati - la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

informa che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'O.C.C..

Civitavecchia, 26/06/2020

Il Giudice



AVV. NORBERTO VENTOLINI
Via Luigi Bellati n. 3 – 01016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766.1813150- Fax 0766-030597
c.f. VNTNBR70E05C773J
P.IVA 01713400560

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (art. 7 e ss. Legge 3/2012)

Proponente: Sig. Furfaro Domenico

Gestore nominato: Avv. Roberta Calvi

Giudice Delegato: Dott. Giuseppe Bianchi



Per il proponente: **Domenico FURFARO** nato a Roma il 02.06.1980 (C.F. FRFDNC80H02H501Z) e residente in Santa Marinella in Via Enrico Fermi n. 3 rappresentato e difeso dall'Avv. Norberto Ventolini, (c.f.: VNTNBR70E05C773J, indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, fax 0766-030597) giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO

- di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza del ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia, con proprio provvedimento del 23/04/2020 (all.1), ha nominato, quale Gestore l'Avv. Roberta Calvi del Foro di Civitavecchia, con studio in Ladispoli (RM) al Viale Italia n.51, la quale ha accettato l'incarico.

1. CAUSE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:

Il proponente versa in una grave situazione debitoria, alla quale non è più in grado di far fronte, in considerazione delle sue attuali disponibilità finanziarie in raffronto ai debiti contratti, sia per esigenze personali che derivanti da oneri tributari inerenti il proprio lavoro che non è stato in grado di onorare.

Ed invero, il ricorrente ha operato nel settore immobiliare, nella qualità di socio di S.r.l., sino all'anno 2016, e successivamente, quale socio di S.r.l. e dipendente assunto a tempo indeterminato.

E' notorio che il settore immobiliare, dal 2008, ha subito una grave contrazione, determinando una crisi del settore, derivante sia dalla minor richiesta di acquisto di detti beni, cui è seguita una fisiologica riduzione del valore dei beni immobili, sia dalla contrazione delle commesse per la costruzione di nuovi immobili e per ristrutturazioni.

Tale situazione ha determinato progressivamente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, il quale non solo si è trovato esposto per le garanzie fideiussorie



prestate a favore della società con la quale operava, ma, a causa dell'evidente contrazione delle commesse, che ha comportato una conseguenziale contrazione di utili, si è visto nell'impossibilità di garantire il rimborso dei debiti assunti per esigenze personali.

Allo stato attuale, pertanto, l'istante si trova in un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che legittima la presente proposta di accordo, che verrà sottoposta all'attenzione del nominato Gestore.

2. ESAME DELLO STATO PASSIVO DELL'ISTANTE

Ai fini della presente proposta si evidenzia la complessiva posizione debitoria del sig. Furfaro Domenico, ricostruita in forza della documentazione richiesta ed inerente estratti acquisiti presso il CRIF (all.2); Centrale Rischi Banca Di Italia (all.3), estratto di ruolo dell'Agenzia Entrate - Riscossione (all.4); carichi pendenti Agenzia Entrate (all.5), nonché in forza di ulteriori accertamenti svolti dal Professionista nominato allo svolgimento dei compiti e funzioni di Organismo di composizione della crisi, Avv. Roberta Calvi.

A maggiore esaustività, nella seguente **Tabella n.1** si elencano i debiti per i quali l'istante risponde, quale obbligato in solido in via diretta e/o di garanzia, con indicazione dell'importo, della natura della posizione debitoria, nonché del soggetto creditore.

Tabella 1:

Nr. Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Valore Fideiussione	garantito Ipoteca	Importo debito
(A) Prisma SPV	privilegiato	mutuo		131.216,00	€ 131.216,00
(B) Prisma SPV	chirografo	Prestito			€ 18.044,00
(C) AdE Riscossione	priv. legale	varie cartelle			€ 33.475,78
(D) AdE Pendenti	priv. legale	varie cartelle			€ 961,54
TOTALE					€ 183.697,32

2.1) Dettaglio dei debiti Sig. Domenico Furfaro

In ordine ai debiti indicati nella superiore tabella, si specifica la loro natura come segue:

(A) trattasi di somme derivanti da mutuo ipotecario acceso presso la Banca Unicredit, come si evince dall'estratto CRIF (già all.2) e Banca d'Italia (già all.3), il cui credito residuo ammonta ad € 131.216,00, credito che risulta oggi in favore della soc. Prisma SPV quale cessionaria del credito della Unicredit Banca;

(B) trattasi di somme derivanti da prestito personale acceso presso la Banca Unicredit, come si evince dall'estratto CRIF (già all.2) e Banca d'Italia (già all.3).



Il debito residuo ammonta ad € 18.044,00, oggi in favore del creditore soc. Prisma SPV in qualità di cessionaria residuo ammonta ad € 18.044,00;

(C) trattasi di somme derivanti da cartelle emesse dall' Agenzia delle Entrate-Ufficio Riscossione, giusto estratto degli archivi dell' agente alla riscossione (già in all.4) per un importo pari ad € 33.475,78;

(D) trattasi di somme derivanti da carichi pendenti dell' Agenzia delle Entrate, viste le risultanze del sistema informativo dell' anagrafe tributaria (già all.5) per un importo, al netto delle cartelle già iscritte al ruolo dell' agente alla riscossione di € 961,54.

3. ESAME DELLO STATO ATTIVO

3.1) crediti dell'istante:

Si dà atto che risultano, in favore dell'istante, le seguenti posizioni di credito riassunte nella seguente Tabella 3, con specifica delle relative voci:

Tabella 3: elenco crediti

Disponibilità liquide	riferimento	Importo
a) carta Superflash	31.12.2019	€ 354,00
Reddito	riferimento	Importo
b) reddito lordo	Anno 2016	€ 8.191,17
c) reddito lordo	Anno 2017	€ 24.487,77
d) reddito lordo	Anno 2018	€ 16.390,99

In ordine ai crediti di cui alla superiore tabella si specifica che:

(a) trattasi del residuo della Carta Superflash rilasciata dalla Banca Intesa San Paolo intestata al Sig. Furfaro Domenico, come risultante dall'ultimo estratto conto (all.6) pari ad € 345,00;

(b+c+d) trattasi del reddito lordo relativo agli anni 2016, 2017, 2018, determinato in forza di certificazioni uniche rilasciate dai datori di lavoro che si allegano (all.7).

3.2) Beni immobili e mobili

Si evidenzia che risultano in proprietà dell'istante i seguenti beni Immobili e mobili, che si indicano nella successiva Tabella 4, con specificazione delle relative voci:

Tabella 4: elenco dei beni:

BENI IMMOBILI				
Nr.	Indirizzo	Dati catastali	Proprietà	Stima
(a)	Via E. Fermi n. 3 Santa Marinella	Fgl. 9, Part. 624, Sub. 8 Cat. A/2	1/1	€ A+B 57.400,00
(b)	Via E. Fermi n. 3 Santa Marinella	Fgl. 9 Part. 624, Sub 502 Cat. C/6	1/1	€ A+B 57.400,00
BENI MOBILI REGISTRATI				
Nr.	Tipo	Targa e immatricolazione	Proprietà	Stima
(c)	Fiat 500	RMG74266 del 1971	1/1	€ 500,00
(d)	Harley Davidson	DY81036 del 2012	1/1	€ 6.000,00
ALTRI BENI MOBILI				
Nr.	Oggetto	Dati	Proprietà	Stima
(e)	Full Service Immobiliare 2016 S.r.l.	Quote societarie	1/1	€ 9.000,00
(f)	Full Service Immobiliare S.r.l.	Quote societarie	1/1	€ 9.000,00
			TOTALE	



In ordine ai beni di cui ai punti alla superiore tabella si specifica quanto segue:

- Beni Immobili (a)+(b)

Trattasi, come da visura catastale (all.8), di abitazione civile più autorimessa in piena proprietà al sig. Domenico Furfaro, sita in Santa Marinella (Rm) Via E. Fermi n. 3.

In forza di ispezione ipotecaria sui beni (all.9) e relative note si evidenziano i gravami riscontrati su detti beni come segue:

- 1) iscrizione contro del 9.5.2007, RP 1619-RG. 5843, inerente ipoteca volontaria a garanzia di mutuo (all.10), credito oggi evidenziato in favore della cessionaria Prisma SPV;
- 2) iscrizione contro del 17.11.2014, RP 1157-RG. 10547, inerente Ipoteca Legale derivante da ruolo in favore di Equitalia Sud, oggi Agenzia Entrate-Riscossione, per la somma indicata quale posizione di debito per € 33.475,78 (all.11);
- 3) trascrizione contro del 16.01.2018, RP 256-RG. 354, inerente pignoramento immobiliare da parte della Banca Unicredit, posizione oggi in capo alla cessionaria Prisma Spv (all.12).

In forza di detto pignoramento, è stata introdotta procedura esecutiva immobiliare con assunto R.g.e.i. n. 380/2017, pendente dinanzi all'intestato Tribunale di Civitavecchia, nella quale l'immobile è stato oggetto di valutazione in forza di perizia resa dal nominato CTU Arch. Mario Silvaroli (all.13), che ne ha determinato il valore di vendita in € 57.400,00.

Beni mobili registrati (c-d):

Come da visura PRA (all.14), l'istante risulta proprietario di autovettura marca Fiat, modello 500, immatricolata nel 1971, Targa RMG74266 per un valore di stima di € 500,00, nonché di motoveicolo marca Harley Davidson, immatricolata nel 2012, targa DY81036, valore stimato euro 6.000,00.

Ulteriori beni/quote societarie (e+f):

Come da allegate visure della Camera di Commercio (all.15 e 15.1) il sig. Furfaro risulta titolare di quote societarie pari al 90% del capitale sociale.

4. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza che si allega (all.16), risulta il seguente nucleo familiare:

- a.1) sig. Rocco Furfaro (padre)
- a.2) sig.ra Girolama Gallo (madre)
- a.3) sig. Domenico Furfaro

Tutti i soggetti sopra indicati sono formalmente residenti in Santa Marinella alla Via Enrico Fermi n. 3.



Si precisa che il Sig. Furfaro risulta sposato con la Sig.ra Conti Pasquarello Maria Cristina e dalla loro unione è nato in data 24.01.2012 il figlio Riccardo, i quali risiedono in altro immobile.

Il ricorrente dichiara che le spese di sostentamento proprio e della propria famiglia ammonta ad euro 16.244,00, come da dichiarazione che si allega (all.17).

E' opportuno evidenziare che, per le spese inerenti l'alloggio (quali condominio e utenze) dell'immobile nel quale il Furfaro risulta proprietario e residente con i propri genitori, dette spese sono integralmente sostenute dai genitori stessi. Di contro, per le spese necessarie alle esigenze proprie e di sostentamento della propria famiglia (indicate quali spese di trasporto e spese personali e familiari in sede di dichiarazione) le stesse vengono sostenute al 50% ciascuno con la moglie, la quale dispone di reddito proprio, come da buste paga che si allegano (all.18) e di abitazione di sua proprietà.

5. ATTI DI DISPOSIZIONE

Non risulta che il Sig. Furfaro abbia compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni, giuste visure ipotecarie (già in all.9), né che lo stesso abbia subito protesti, come da certificazione che si allega (all.19).

6. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Si procede ad illustrare le modalità proposte di accordo per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Il sig. Furfaro propone quanto segue:

a) In ordine al credito: Unicredit S.p.a. ora Prisma Spv- mutuo ipotecario-euro 131.216,00.

Per la soddisfazione del credito ipotecario vantato dalla Unicredit ora Prisma Spv, nel rispetto del dettato dell'art. 7 della legge 3/2012, il quale prevede che: *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione"* il sig. Furfaro propone il pagamento dilazionato della somma di euro **68.030,25:**

Detta somma è stata determinata considerando il valore di vendita del bene immobile gravato da ipoteca e come determinato in sede di esecuzione immobiliare, pari ad euro 57.400,00, maggiorata di interessi calcolati al tasso del 2,05 per cento, determinati in considerazione delle tempistiche di detto pagamento, che si specificano come segue.

Tempistiche pagamento:

Considerato che il mutuo in oggetto aveva scadenza nel 2037, il sig. Furfaro propone di pagare la somma su indicata con ratei mensili, comprensivi di quota



capitale ed interessi, di euro 333,48 pagamento dilazionato nell'arco di 17 anni, quindi in 204 rate.

La prima rata verrà versata entro 30 giorni dall'omologa della presente proposta.

b) In ordine al credito: Unicredit S.p.a. ora Prisma SPV - prestito-euro 18.044,00.

Per la soddisfazione dell'ulteriore credito vantato dalla Unicredit S.p.a. ora Prisma Spv e pari ad euro 18.044,00, il sig. Furfaro propone il pagamento dilazionato del 10% di detta somma, pari ad euro 1.804,40.

Tempistiche pagamento:

Il pagamento della su indicata somma verrà effettuato in 24 rate di importo pari ad euro 75,18.

La prima rata verrà versata entro 30 giorni dall'omologa della presente proposta.

c) in ordine al credito: Agenzia Entrate-Riscossione e Agenzia Entrate: - euro 34.437,32.

Il sig. Furfaro propone il pagamento dilazionato del 10% del credito dell'Agenzia Entrate Riscossione di € 33.347,78 e del credito dell'Agenzia Entrate per carichi pendenti pari ad euro 961,54 (totale 34.437,32) per la somma di euro 3.443,73.

Tempistiche pagamento:

Il pagamento dilazionato della somma su indicata verrà effettuato in 24 rate di importo pari ad euro 143,49.

La prima rata verrà versata entro trenta giorni dall'omologa della proposta.

Il sig. Furfaro provvederà ad effettuare gli indicati pagamenti alle indicate scadenze, dandone pronta comunicazione e fornendo relativa prova degli stessi al Gestore nominato, così sino all'estinzione dei debiti.

Inoltre, si evidenzia che le spese di procedura verranno determinate in base al regolamento dell'O.c.c. di riferimento.

7. VALUTAZIONE FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA E SPECIFICA PAGAMENTI.

Al fine di evidenziare la piena fattibilità della presente proposta, nonché indicare analiticamente i pagamenti e loro modalità, come su specificati, ci si riporta al "Piano di accordo" che si allega alla presente (all.24) per esserne parte integrante, tanto al fine di consentire ogni più corretta valutazione sia da parte del nominato Gestore, che da parte del Giudice e dei creditori, questi ultimi chiamati ad esprimere il loro voto ed ai quali è rimessa ogni valutazione sulla fattibilità economica della proposta.

In questa sede si rendono opportune due considerazioni.

7.1) Sul pagamento dilazionato del creditore privilegiato.



Come rilevato, nella presente proposta si è previsto il pagamento non integrale del creditore ipotecario di primo grado, Unicredit S.p.a. ora Prisma Spv, nel rispetto del principio sancito dall'art. 7 della legge 3/2012, che prevede detta possibilità purché sia garantito al creditore privilegiato un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione.

Ulteriormente, si è previsto il pagamento dilazionato della somma offerta in 17 anni. Detta modalità è oggi da ritenersi pienamente ammissibile in considerazione del consolidato orientamento sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17384/2019, che ha previsto detta possibilità, statuendo che il creditore, non ottenendo ovviamente un pagamento immediato, abbia diritto di voto.

Pertanto si considera giuridicamente corretta la proposta formulata.

2) Sulla parziale soddisfazione del creditore ipotecario Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nella presente proposta si è offerto il pagamento parziale del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, credito in forza del quale è stata iscritta ipoteca legale sul bene immobile del sig. Furfaro Domenico.

Ferma la valutazione economica in ordine al pagamento, rimessa ovviamente al creditore, vi è da evidenziare che la proposta formulata è in grado di consentire una soddisfazione parziale di detto credito che l'Agenzia non potrebbe ottenere qualora l'immobile fosse venduto all'asta in sede esecutiva, o in sede di procedura di liquidazione.

Tanto in ordine alla evidente considerazione della prevalenza dell'ipoteca di primo grado iscritta anteriormente dalla Banca a garanzia del mutuo concesso al sig. Furfaro, considerando che il credito della Banca è pari ad euro 131.216,00, a fronte di un valore del bene, come stimato in sede di esecuzione, di 57.000,00 euro.

Pur dove detto bene fosse venduto alla prima asta, è ovvio che la somma ottenuta andrebbe a soddisfare parzialmente solo il creditore ipotecario di primo grado.

Non vi è, quindi, chi non veda come la presente proposta, nel rispetto dei diritti di privilegio e prelazione, sia finalizzata a garantire una soddisfazione, seppur parziale, di tutti i creditori, soddisfazione che gli stessi non potrebbero diversamente ottenere né in sede esecutiva, né in sede di liquidazione.

Tanto al fine di rilevare la fattibilità, in senso giuridico, della formulata proposta.

8. PERCENTUALI DI VOTO

Ai fini dell'omologa della presente proposta è necessario il parere positivo dei creditori che rappresentano il 60% del credito complessivo pari ad euro 183.697,32,



dovendosi considerare anche il voto del creditore privilegiato ipotecario in presenza di pagamento dilazionato nel tempo, dilazionamento espressamente ammissibile in sede di proposta di accordo (Cass. 17834/2019).

Pertanto si indicano le percentuali di voto come segue:

PERCENTUALI DI SODDISFAZIONE E DIRITTI DI VOTO				
<i>Creditore</i>	<i>Vantato</i>	<i>Voto</i>	<i>%</i>	<i>Soddisfatto</i>
Prisma SPV	€131.216,00	71,43%	100%	€68.030,25
Prisma SPV	€18.044,00	9,82%	10%	€1.804,40
AdE Risc. e Pendenti	€34.437,32	12,61%	10%	€3.443,73
Totale debito €183.697,32		soddisfatto		€ 73.278,38

e così pari al 100% dei crediti ammessi al voto.

8. CONCLUSIONI

8.1 Compensi

Ai fini della liquidazione del Professionista nominato, si dà atto che l'importo stabilito in base al Regolamento dell'Occ di riferimento, deve ritenersi in prededuzione quale spesa di procedura, e sarà versato nei termini e condizioni stabilite concordemente tra l'OCC ed il ricorrente.

Detto importo è stato determinato in euro 1.500,00 oltre oneri di legge, come si evidenzierà anche in sede di relazione da parte del nominato gestore.

8.2 Apertura della procedura

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, sin da ora i sig. chiedono che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 10, c. 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all'art. 11, c. 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 10, c. 2.

Si chiede altresì la sospensione di ogni eventuale ed ulteriore procedura esecutiva oltre alla sospensione della procedura esecutiva pendente al Tribunale.

Si allegano i seguenti documenti:

- ◆ 1. Nomina Gestore
- ◆ 2. CRIF



- ▶ 3. Banca di Italia
- ▶ 4. Estratto Ruolo AdE-Risch.
- ▶ 5. Carichi pendenti AdE
- ▶ 6. Estratto conto carta Superflash
- ▶ 7. Certificazioni uniche anni 2016;2017;2018.
- ▶ 8. Visura catastale
- ▶ 9. Ispezione ipotecaria
- ▶ 10. Nota iscrizione contro del 9.5.2007-RP.1619-RG. 5843
- ▶ 11. Nota iscrizione contro del 17.11.2014-RP. 1157-RG.10547
- ▶ 12. Nota trascrizione pignoramento del 16.1.2018;
- ▶ 13. Perizia esec. Imm. 380/2017- Arch. Mario Salvioli;
- ▶ 14. Visure al Pra
- ▶ 15. Visura Camera Comm.-Full Service Imm. 2016 srl
- ▶ 15.1. Visura Camera Comm.-Full Service Imm. Srl;
- ▶ 16. Certificato residenza e stato famiglia
- ▶ 17. Spese sostentamento nucleo familiare.
- ▶ 18. Buste paga sig.ra Conti Pasquarello Maria.
- ▶ 19. Visura protesti
- ▶ 20. Ruolo canc. Imm e mob
- ▶ 21. Ruolo canc. Lavoro
- ▶ 22. Ruolo canc. civile
- ▶ 23. Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale
- ▶ 24) "Piano di Accordo per la composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

Con osservanza

Tarquinia li 29.04.2020.

Avv. Norberto Ventolini

